




PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Formazione Professionale

N° **21** 14000137 del 31/12/2014 del Registro di Settore

N° 14003193 del 31/12/2014 del Registro Generale

Oggetto: **Autorizzazione all' Ente Newco Investment srl – Rende (CS) a svolgere n. 1 corso di formazione professionale libera ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 18/85 per “Responsabile tecnico di imprese già iscritte al registro delle imprese o nell’ albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge 122 del 1992”. Abilitazione per l’attività di Meccanico-**



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

CHE la Legge n. 845 del 21/12/1978 *“Legge - quadro in materia di formazione professionale”*, all’art. 1 (Finalità della formazione professionale) sancisce che *“La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.”* ;

CHE l’art. 3 (Poteri e funzioni delle regioni) della succitata legge stabilisce che le regioni esercitano, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale, secondo i principi stabiliti dalla medesima Legge;

CHE la Legge Regionale n. 18/85 *“Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria”*, ispirandosi alla Legge n. 845/78, sancisce che l’esercizio delle attività di formazione è libero nell’ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse;

CHE, al fine di assicurare omogeneità ed unitarietà procedurale all’intero sistema della formazione professionale, anche le cosiddette attività libere di formazione professionale, dovranno essere presentate ed attuate con le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), secondo i principi e i criteri fissati nel Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 18/85, approvato con D.G.R. n. 3325 del 04/08/86;

CHE la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e la Legge Regionale n. 1/2006, hanno stabilito il trasferimento di funzioni e compiti in materia di formazione professionale dalla Regione Calabria alle Province calabresi;

CHE, con Deliberazione n° 943 dell’ 11.11.2005, la Regione Calabria ha disposto il conferimento delle funzioni alle Province, in attuazione del D.Lgs n.112/98 e della L.R. n.34/2002;

CHE, con Decreto del Dirigente del Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Calabria n. 20462 del 15.12.2005, in attuazione della L.R. n. 34/2002, della Delibera di Giunta Regionale n. 943 dell’ 11.11.2005 e della L.R. n.1/2006, sono state conferite alle Province le funzioni amministrative in materia di Formazione Professionale;

CHE la Provincia di Cosenza può riconoscere attività libere di qualificazione professionale realizzate da Enti, Associazioni e Organizzazioni, ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. n. 18/85;

CHE, allo scopo di esercitare le funzioni di cui sopra, il Settore Formazione Professionale della Provincia di Cosenza, si è dotato di Linee Guida per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 7003933 del 04/07/2007 del Registro Generale;

CHE la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”* e, in particolare l’articolo 7, comma 2, lett. b), prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

CHE la legge 11 dicembre 2012, n. 224 *“Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”*, ha introdotto la sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto;

CHE la citata legge 122/92 stabilisce che ciascuna impresa di autoriparazione deve designare un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell’impresa, per ciascuna delle attività sopra elencate e che il responsabile tecnico deve possedere sia requisiti personali che tecnico-professionali;

CHE il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti (Legge 122/92 art. 7 comma 2):

“a) avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla lettera c) (...);

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.”

CHE, ai sensi dell'art. 2 della legge 224/12, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b) sono definiti dalle singole regioni *“previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative”* ;

CHE l'art. 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 prevede uno speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 15 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge, in base al quale le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse (meccanica/motoristica e elettrauto) possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Durante tale periodo transitorio i responsabili tecnici devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

In mancanza di ciò, decorsi i 5 anni, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa;

CHE la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico avente il seguente oggetto *“Legge 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione”* alla lettera d) ribadisce che *“che le imprese abilitate ad esercitare in entrambe le sezioni soppresse sono iscritte d'ufficio*

nella nuova corrispondente sezione, mentre per i soggetti infracinquantacinquenni abilitati per una sola delle due predette sezioni è previsto che durante il periodo transitorio, coloro i quali abilitano le imprese (in qualità di titolare o responsabile tecnico) e, per l'altra sezione, “non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992”, devono completare le proprie competenze,

mediante la frequenza di corsi di formazione, per la parte relativa alle carenze formative;

CHE in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo

del tecnico mecatronico delle autoriparazioni, accordo ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – repertorio atti n. 70/CSR del 12 giugno 2013,

è stata stabilita, tra l'altro, la durata minima del corso di formazione per i soggetti rientranti nel comma 2, art. 3 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224 che è ridotta a 40 ore;

CHE l'Ente NewCO Investment srl, con sede in Rende alla Via Pedro Alvares Cabrai n. 14, ha presentato con nota prot. n. 2228/fasc. 136, acquisita al Protocollo Generale della Provincia al n. 64890 del 24/09/2014, istanza di autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione professionale per il profilo di *“Responsabile tecnico di imprese già iscritte al registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica qualora non siano in*

possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 122 del 1992”-Abilitazione per

l'attività di meccanico-;

CHE il suddetto Ente, con nota prot. n. 140076928 del 17/11/2014, ha integrato ulteriore documentazione;

RILEVATO:

CHE il progetto allegato alla medesima richiesta prevede un corso di formazione della durata di 40 ore, rivolto a coloro i quali intendono acquisire una preparazione teorica-pratica abilitante allo svolgimento dell'attività di Responsabile tecnico di imprese già iscritte al registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle

lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 122 del 1992” - Abilitazione per l'attività di meccanico;

CHE i destinatari del Corso sono 24 (ventiquattro);

CHE i requisiti di accesso al corso sono i seguenti:

- aver raggiunto la maggiore età;
- diploma di scuola secondaria di I grado;
- per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, verificata attraverso test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore;

CHE il programma didattico prevede 3 (tre) moduli così articolati:

1° Modulo “Gestione dell'attività di autoriparazione” (20 ore)

2° Modulo “Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo”(10 ore)

3° Modulo “Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo (10 ore)

CHE il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a totale carico dei partecipanti ed è previsto in €. 915,00 per allievo;

CONSIDERATO CHE l'Ente NewCO Investment :

- rientra tra i soggetti che possono organizzare corsi di formazione professionale ai sensi degli artt. 40/41 della L.R. n. 18/85;

- dispone di strutture, capacità organizzativa, docenti in possesso delle necessarie professionalità e attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività didattica formativa, per come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Formazione;
- il progetto formativo è conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia;
- per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per la prova pratica in sede di esami finali, ha sottoscritto apposito accordo con una ditta iscritta alla Camera
- di Commercio di Cosenza e abilitata allo svolgimento dell'attività di elettrauto;
- la retta di pagamento prevista per allievo è da ritenere congrua;
- non richiede finanziamenti alla Provincia di Cosenza (per come previsto dall'art. 40 della L.R. n. 18/85);
- dichiara la propria disponibilità a sottoporsi al controllo della Provincia di Cosenza durante lo svolgimento dell'attività formativa;

Tutto ciò premesso

Vista la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/78;

Vista la L.R. n. 18/85;

Visto il Regolamento attuativo della L.R. 18/85, adottato con D.G.R. n. 3325 del 04/08/86;

Vista la L.R. 34/2002 e successive .modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 1/2006;

Vista la Legge 122/1992;

Vista la Legge 224/2012;

Vista la Circolare n. 3659/C del ministero dello Sviluppo Economico 11/3/2013 prot. 41348

Visto l'Accordo del 12 Giugno 2014 repertorio atti n. 70/CSR della Conferenza permanente Stato/Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano-;

Visto lo Statuto della Provincia di Cosenza;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento sui Controlli interni;

SU espressa dichiarazione di regolarità e legittimità del presente atto, resa dal responsabile del procedimento dell'ufficio competente alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

- di approvare quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
- di autorizzare l'Ente NewCO Investment allo svolgimento di un Corso per "Responsabile tecnico di imprese già iscritte al registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 122 del 1992" - Abilitazione per l'attività di meccanico-;
 - Durata del Corso: 40 ore;
 - Sede del corso: Rende -Via Pedro Alvares Cabrai n. 14;
 - Onere a carico del singolo allievo: €. 915,00;
 - Numero massimo partecipanti: 24;
- di rilasciare agli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per l'80% delle ore previste, purchè il 20% delle assenze non siano concentrate in un solo modulo, e che abbiano superato l'esame finale, l'"Attestato di frequenza e profitto" con indicazione dell'esito positivo della verifica, abilitante all'attività di meccanico;
- di prevedere che gli esami si svolgano davanti ad apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Mercato del Lavoro e Produttività – Pari Opportunità – Formazione Professionale della Provincia di Cosenza, presieduta da un funzionario del Settore medesimo;
- che gli esami siano organizzati e gestiti secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure;
- di dare atto che gli oneri finanziari, relativi alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di esame sono a totale carico dell'Ente gestore dell'attività formativa;
- di dare atto che l'avvio del corso è subordinato al possesso, da parte del soggetto attuatore, della certificazione di cui al D.lgs n° 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dei corsisti, in particolare la certificazione medica preventiva di idoneità all'esercizio professionale dell'attività in oggetto, rilasciata dal medico competente e dalla certificazione attestante il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni (denuncia INAIL);
- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla Provincia di Cosenza;
- di dare atto che la Provincia - Settore Mercato del Lavoro e Produttività – Pari Opportunità – Formazione Professionale - ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli circa il regolare espletamento dell'attività corsuale, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano accertate gravi irregolarità nella realizzazione dell'intervento formativo approvato;
- di dare atto che il corso dovrà avere inizio entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato avvio entro tale termine, l'autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta.

Il Responsabile del Procedimento <i>Dott.ssa Rita Le Piane</i>	Il Dirigente del Settore <i>Dott. Giuseppe Nardi</i>
--	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile)
--	--

